

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore).

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 48/1994

Preambolo Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) e i bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Considerato quanto segue:

1. La normativa regionale in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore (l.r. 48/1994) contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che è opportuno aggiornare anche alla luce del rilevante periodo intercorso dall'approvazione della citata l.r. 48/1994;
2. In particolare, anche con l'obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, è opportuno prevedere che per alcuni casi specifici già previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del Comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni;

Approva la presente legge

Art. 1

Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 48/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) è sostituito dal seguente:

“2. In via eccezionale il Comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 48/1994 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall' articolo 7, quarto comma, da parte del richiedente.”.

RELAZIONE

La normativa regionale in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore (l.r. 48/1994) contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che è opportuno aggiornare anche alla luce del rilevante periodo intercorso dall'approvazione della citata l.r. 48/1994.

In particolare, anche con l'obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto regionale toscano, è opportuno prevedere che previa autorizzazione del Comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni.

Nello specifico con il comma 1 dell'articolo 1 rispetto al testo vigente si propone di sostituire, in coerenza con l'attuale riparto delle competenze amministrative, il Comune al posto della Provincia quale ente deputato a rilasciare le autorizzazioni in materia. Inoltre per i casi eccezionali di cui all'articolo 8, comma 2 della l.r. 48/1994, si propone di consentire che le gare e le manifestazioni di fuori strada si possano svolgere anche nelle aree di cui all'articolo 2 della citata legge regionale.

Con il comma 2 si specifica che, nei casi in cui il percorso insista su aree protette sia necessario il consenso del soggetto gestore di riferimento.